



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 645
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 16 novembre 2021

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 16 novembre 2021

Plenaria
109^a Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 19,10.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice Presidente D'Angelo in ordine a cariche rivestite da senatori
(Esame e rinvio)

La Vice Presidente, senatrice D'ANGELO (M5S), riferisce sui lavori del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori informando la Giunta che in data 12 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta una segnalazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) concernente la carica di amministratore unico del Consorzio per i servizi di igiene del territorio, presso la provincia di Treviso, rivestita dal senatore Gianpaolo Vallardi.

Il senatore Vallardi risulta ricoprire la carica di amministratore unico di suddetto consorzio: in particolare, nella segnalazione si evidenzia che dall'esame delle deliberazioni assembleari n. 9 del 27 aprile 2018, n. 6 del 2015, n. 9 del 2017, n. 6 del 21 ottobre 2019, l'Assemblea, rinunciando alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ha nominato Presidente del Consorzio Gianpaolo Vallardi, delegando allo stesso le competenze statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino alla approvazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa soluzione dell'Assemblea e comunque sino al 31 dicembre 2024.

Al fine di inquadrare la fattispecie in esame occorre preliminarmente soffermarsi sulla figura del consorzio e sulla sua natura giuridica.

Ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) i consorzi sono costituiti tra enti locali (Comuni, Province, Comunità montane) allo scopo di assicurare la gestione in forma associata e organica di determinati servizi pubblici e funzioni che non possono essere garantiti con efficienza su semplice base comunale. Gli enti partecipanti al consorzio devono approvare una convenzione e lo statuto del consorzio che, in conformità con la convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

I consorzi tra enti locali rientrano nella categoria dei consorzi amministrativi. Per consorzi amministrativi si intendono quelli che hanno natura di ente pubblico; sono, pertanto, dotati di personalità giuridica e svolgono compiti di pubblica amministrazione.

Il consorzio, oltre che per la gestione di servizi, (natura societaria-aziende consortili) può essere tenuto all'esercizio di funzioni (natura strettamente amministrativa). Possono essere costituiti sia facoltativamente sia obbligatoriamente: nel primo caso sono gli enti locali stessi che, valutata la necessità di svolgere un servizio congiuntamente, decidono di costituire un consorzio; nel secondo caso è la legge che, ravvisato un rilevante interesse della collettività da tutelare, prevede la costituzione obbligatoria del consorzio.

Quanto alla natura giuridica, sulla base di una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, i consorzi sono enti pubblici economici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6806; Cass. 15 ottobre 2019, n. 26038; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29061; Cass. 17 luglio 2012, n. 12242; Cass., S.U., 20 gennaio 2017, n. 1548).

Nella fattispecie in esame, secondo quanto stabilito espressamente nell'articolo 1 dello statuto, il Consorzio per i servizi di igiene del territorio, costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha carattere volontario e riunisce 44 comuni appartenenti alla provincia di Treviso, già appartenenti al soppresso Ente di Bacino TV1. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale quale Ente Pubblico economico.

Le finalità del consorzio sono precisate all'articolo 2 dello statuto: esso cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita; promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Inoltre, il predetto consorzio promuove nel territorio degli Enti di competenza, secondo quanto consentito dalla legge, iniziative di studio, organizzazione e realizzazione di progetti pubblici di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili e campagne di comunicazione ed educazione nel medesimo settore.

In base all'articolo 4 dello statuto ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di

essa, con la quota percentuale riferita alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

In base all'articolo 21 dello statuto, il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle quote di partecipazione degli Enti consorziati e si avvale dei propri mezzi finanziari.

In merito al giudizio sull'eventuale incompatibilità della carica rivestita dal senatore Vallardi – oggetto della valutazione preliminare istruttoria di questo Comitato, chiamato poi a riferire alla Giunta plenaria – occorre in primo luogo tener conto dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 secondo cui: *«i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente»*.

Per tale ipotesi normativa secondo la prevalente giurisprudenza parlamentare che si è confrontata con cariche rivestite nell'ambito di consorzi, enti o autorità di bacino si riscontra una valutazione di compatibilità con il mandato parlamentare, *«trattandosi di carica in un ente pubblico economico che svolge un servizio per conto e nell'interesse di enti territoriali minori»*, (XV Legislatura, seduta della Giunta della Camera dei deputati del 16 gennaio del 2008) ovvero *«trattandosi di un consorzio con attività esterna costituito tra alcuni comuni che non ha scopo di lucro e non percepisce sovvenzioni da parte dello Stato: è quindi ente strumentale per tutelare l'interesse degli enti locali consorziati; il rapporto tra ente locale consorziato si esaurisce in un mero nesso di strumentalità tra ente pubblico e consorzio, non coinvolgendo la generalità dei cittadini e non essendo finalizzato a svolgere un servizio a favore della collettività»* (XVI Legislatura, Giunta del Senato della Repubblica, 9 febbraio del 2010). In senso sostanzialmente analogo, si vedano altresì XVI Legislatura, Giunta della Camera 17 febbraio e 22 aprile del 2010.

Al riguardo, si ricorda altresì la distinzione tra l'espletamento delle funzioni e l'erogazione delle prestazioni svolte dall'amministrazione (direttamente o tramite un concessionario) ai cittadini, fruitori del servizio, e tutte le altre prestazioni che costituiscono un mero presupposto e si collocano a monte dell'erogazione del servizio stesso, dove solo le prime sono da intendersi come servizio pubblico (XV Legislatura, Giunta Senato, seduta 26 febbraio 2008).

Occorre in secondo luogo tener conto di un quadro normativo che risulta ora integrato dalle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 39 del 2013 recante *«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*, richiamate dalla segnalazione dell'Anac.

In particolare, rilevano nel caso in esame l'articolo 11, comma 1 *«Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali*

e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare»; l'articolo 1, comma 2, lett. l) che definisce «per "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.»; l'articolo 1, comma 2, lett. b) che per «enti pubblici», definisce «gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati».

L'elemento caratterizzante richiesto dall'assetto normativo richiamato riguarda pertanto l'esercizio di poteri gestori affidati a colui che ricopre le cariche di Presidente o di amministratore.

La finalità delle norme richiamate – che troverebbero applicazione per la prima volta per quanto attiene specificamente la fattispecie in argomento – si inquadrano all'interno di una complessiva *ratio legis* volta ad evitare, in senso preventivo, l'accesso e la permanenza in incarichi pubblici per soggetti che si trovino in situazioni che possono minare la loro imparzialità. Lo spirito di questa nuova disciplina, introdotta nel 2013, si connette alla necessità di rimuovere ogni fattore che pregiudichi il rispetto del principio di trasparenza per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, soprattutto nell'ottica di prevenire i fenomeni di corruzione o posizioni di conflitto di interessi e di osservare il principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e gli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità principale per l'adozione degli atti amministrativi e di gestione.

In conclusione, rileva che il Comitato ha reputato necessario svolgere ulteriori approfondimenti proponendo che il senatore Vallardi possa inviare una memoria difensiva o essere audito davanti alla Giunta per fornire ogni chiarimento utile sulla vicenda che lo investe.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che alcuni componenti della Lega non hanno potuto partecipare al Comitato a causa di un concomitante impegno.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di questa osservazione, evidenzia che la riunione del Comitato è stata soltanto interlocutoria sulla base di quanto appena riferito dalla Vice Presidente D'Angelo.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta conviene sulla proposta avanzata dalla Vice Presidente D'Angelo di prevedere che il senatore Vallardi possa inviare una memoria difensiva oppure essere audito dalla Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Emilia-Romagna

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 27 novembre 2018 e proseguito nelle sedute dell'11 e 19 dicembre 2018, del 15 gennaio, 9 aprile, 5 giugno, 23 luglio e 11 settembre 2019, dell'8 gennaio 2020, del 29 luglio, del 13 e 20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE, a causa dell'assenza del relatore, senatore Paroli, per concomitanti impegni istituzionali, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 31 marzo, 27 aprile, 5, 12 e 26 maggio, 6, 13, 20 e 26 ottobre, 11 novembre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'11 novembre 2021 il relatore Pillon ha proposto alla Giunta l'attivazione di un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte Costituzionale in relazione all'utilizzo nei confronti dell'onorevole Giovanardi – senatore all'epoca dei fatti – di una videoripresa effettuata dal Signor Bianchini, riservandosi invece di formulare la propria proposta conclusiva in ordine all'insindacabilità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) evidenzia che attualmente nessuna disposizione normativa prevede l'autorizzazione per l'utilizzo nei confronti del parlamentare di videoregistrazioni effettuate da privati e che la giurisprudenza inquadra tale tipologia di prove nell'ambito dei documenti.

Per tali motivi esprime la propria contrarietà rispetto alla proposta del relatore Pillon, volta all'attivazione di un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte Costituzionale, non sussistendo nel caso di specie alcuna lesione delle prerogative parlamentari.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), pur nella consapevolezza che nell'attuale contesto ciascun privato può facilmente disporre di mezzi di videoregistrazione – con tutte le conseguenti criticità – rileva tuttavia che la strada del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale non sia nel caso di specie percorribile, atteso che nessuna disposizione normativa prevede l'autorizzazione preventiva del Senato per l'utilizzo nei confronti del parlamentare di tale mezzo di prova.

Si tratta in particolare, di prove documentali, in base al combinato disposto dell'articolo 234 del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 617 *septies* del codice penale, che punisce la diffusione di videoriprese solo se compiute fraudolentemente e se finalizzate ad arrecare danno all'altrui reputazione o immagine.

Alla luce di tale disciplina, le uniche sedi congrue ad intervenire su tale materia sono quella dell'iniziativa legislativa o, in alternativa, quella della proposizione di una questione di legittimità costituzionale. Il conflitto di attribuzioni fra poteri non costituisce uno strumento idoneo per risolvere i nodi problematici in questione.

Ritiene infine del tutto inopportuna la prospettazione dell'ipotesi di un accordo illecito fra autorità giudiziaria e privato, prefigurata come «caso di scuola» dal relatore Pillon.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva che l'utilizzo effettivo della videoripresa dei Bianchini nei confronti del parlamentare in questione non emerge nel caso di specie da alcun atto giudiziario, essendo stato desunto dal relatore da un articolo di giornale, non idoneo a consentire una decisione della Giunta che invece dovrebbe basarsi su atti ufficiali e non su mere notizie di stampa. Di conseguenza, non è provata allo stato attuale una lesione concreta ed effettiva dei poteri del Senato e non ci sono quindi i presupposti formali per l'attivazione di un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta formulata dal relatore Pillon, finalizzata alla proposizione di un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) preannuncia, anche a nome del gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta del relatore Pillon, sottolineando che l'articolo 343 comma 4 del codice di procedura penale consente all'interessato di far valere in ambito giudiziario l'inutilizzabilità degli atti compiuti senza l'autorizzazione a procedere. In quella sede l'onorevole Giovanardi potrà svolgere le proprie argomentazioni difensive sul profilo in questione, finalizzate eventualmente anche a mutare l'indirizzo giurisprudenziale sulle videoregistrazioni, che tuttavia finora è stato costante nel ritenere tali mezzi assimilabili alle prove documentali.

Il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale non è quindi lo strumento idoneo per la materia in questione.

Il senatore BALBONI (*Fdl*) evidenzia che appare del tutto paradossale che al privato sia consentito ciò che è invece precluso all'autorità giudiziaria, ossia intercettare le conversazioni di un parlamentare senza autorizzazione. La strada del conflitto di attribuzione va percorsa per risolvere questo inaccettabile paradosso.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore Pillon.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) condivide le argomentazioni testé espresse dal senatore Balboni, preannunciando, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta del relatore Pillon.

Rispetto alle argomentazioni espresse dal senatore Durnwalder nell'odierna seduta, sottolinea che la Giunta ha l'onere di svolgere le proprie attività istruttorie anche in base ad una notizia appresa o ad un principio di prova, non potendo in tal caso restare inerte solo perché non risulta agli atti un documento ufficiale.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, un voto favorevole sulla proposta del relatore Pillon.

Ritiene che la possibilità per l'interessato di sollevare un'eccezione in ambito processuale, in base al comma 4 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, attiene esclusivamente alla strategia difensiva, mentre la Giunta ha l'onere di sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale per salvaguardare la prerogativa, lesa nel caso di specie dall'autorità giudiziaria, che ha ammesso la prova della videoripresa nei confronti dell'onorevole Giovanardi – senatore all'epoca dei fatti – senza chiedere l'autorizzazione al Senato.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Pillon, evidenziando che nelle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria l'interessato viene captato a sua insaputa, mentre nelle videoriprese tra presenti l'interessato sa di essere ripreso.

Il conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale non costituisce uno strumento idoneo a risolvere i nodi problematici emersi.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzione, in relazione all'utilizzazione in giudizio contro l'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi della videoripresa effettuata dal signor Alessandro Bianchini senza preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera competente, a norma dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Pillon di redigere la relazione per l'Assem-

blea esclusivamente sui profili attinenti alla proposizione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, in relazione all'utilizzo della videoripresa del signor Bianchini.

Il seguito dell'esame in ordine ai profili attinenti all'insindacabilità di cui al *Doc. IV-ter*, n. 14 è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 40767/2018 RGNR – n. 9200/2019 RG GIP) presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Il relatore, senatore MALAN (*FdI*), nel richiamare la relazione introduttiva già svolta il 13 ottobre 2021, rammenta che il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta pervenuta dal Tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare, in riferimento al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. – 9200/19 R.G. G.I.P., di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche riferibili al senatore Armando Siri, imputato nel citato procedimento.

Nella stessa seduta del 13 ottobre la Giunta ha approvato all'unanimità la proposta di integrazione istruttoria avanzata dal relatore, volta ad ottenere dalla competente autorità giudiziaria un chiarimento circa l'apparente contrasto tra l'affermazione dell'autorità giudiziaria secondo cui «*Armando Siri, per i reati per cui si procede, è stato iscritto nel registro degli indagati unitamente ad Arata Paolo Franco in data 24.09.2014 [...]*» e la successiva precisazione, secondo cui tale iscrizione sarebbe stata operata «*a seguito delle conversazioni captate dalla Procura della Repubblica di Palermo a mezzo captatore informatico inserito nel cellulare di quest'ultimo nel procedimento n. 12460/17, iscritto anche per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis c.p.*», essendo le intercettazioni inoltrate alla Giunta tutte di data successiva al 24 settembre 2014.

In data 4 novembre 2021 la Presidenza del Senato ha trasmesso la risposta inviata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Quest'ultimo, nel chiarire che la data del 24 settembre 2014, riportata nel provvedimento del 23 giugno 2021, è frutto di un errore materiale, ha rappresentato che il giorno dell'iscrizione del senatore nel registro degli indagati è quello del 25 settembre 2018. Ha altresì precisato che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche riguarda esclusivamente quelle registrate nel predetto procedimento, tutte anteriori all'iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati, non essendo invece stata accolta la richiesta del Pubblico ministero

in relazione alle conversazioni telefoniche intercorse tra Paolo Franco Arata ed il senatore Siri successive al 25 settembre 2018.

Ciò premesso il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dal senatore Matteo Renzi in relazione ad un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), informa che con lettera pervenuta il 7 ottobre 2021, il senatore Matteo Renzi ha sollevato una questione attinente all'articolo 68 della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

In data 12 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha deferito la relativa questione alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 135, del Regolamento del Senato.

Si precisa in via preliminare che Matteo Renzi ha assunto lo *status* di parlamentare il 9 marzo 2018, data della sua proclamazione a senatore della Repubblica e dalla quale, quindi, decorrono le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

La questione in esame ha ad oggetto un'istanza con cui, in data 21 settembre 2021, i difensori del senatore Renzi hanno avanzato al Procuratore aggiunto formale intimazione di astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività investigativa preclusa ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, nonché dall'utilizzare conversazioni e corrispondenza casualmente captate (articolo 6 della legge n. 140 del 2003) senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

In data 4 ottobre 2021 la Procura di Firenze ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza affermando che l'utilizzazione di dati processuali sia stata operata non già nei confronti del senatore Renzi, ma di altro indagato non soggetto alle guarentigie invocate.

Il senatore Renzi, non ritenendo condivisibile quanto affermato dall'autorità giudiziaria, ha chiesto alla Presidenza del Senato di «porre in essere tutto quanto necessario per il ripristino e la tutela delle garanzie

e dei diritti costituzionali sanciti dall'art. 68 Cost. e dalla legge n. 140/2003».

Per completezza si riferisce altresì che, in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha rappresentato la totale disponibilità sua personale e dei colleghi titolari del procedimento a corrispondere ad ogni esigenza del Senato della Repubblica.

Il senatore Renzi, nella lettera al Presidente del Senato, evidenzia che, a suo avviso, l'affermazione dei pubblici ministeri avrebbe trascurato la circostanza per cui le conversazioni oggetto dell'istanza sarebbero «*avvenute tra parlamentari e non, e sono state utilizzate dalla Procura per sostenere la propria tesi accusatoria senza la previa autorizzazione delle Camere di appartenenza*».

Nell'istanza presentata dalla difesa del senatore Renzi all'autorità giudiziaria in data 21 settembre 2021 si fa riferimento alla memoria del Pubblico Ministero del 17 settembre 2020, depositata avanti al Tribunale del riesame di Firenze, dalla quale emergerebbe che è stata «*acquisita al fascicolo delle indagini ed utilizzata nel procedimento cautelare reale (n. 206/21 T.R. 324 [...] corrispondenza elettronica (e-mail) di e con Parlamentari*».

In particolare – sostiene la difesa del senatore Renzi – a pagina 19 della suddetta memoria, la Procura richiamerebbe una *e-mail* del 2 novembre 2016, «*inviata alle ore 16:53 da Matteo RENZI a, tra gli altri, alcuni Parlamentari della Repubblica (annotazione GdF 18/11/20 in faldone 18 p. 29)*». A tale proposito, si evidenzia che non vengono tuttavia precisati i nominativi dei predetti parlamentari e non è noto quindi se tali parlamentari fossero o meno in carica alla predetta data.

Secondo la difesa del senatore, tale missiva sarebbe stata utilizzata dalla Procura per sostenere la tesi secondo cui la Fondazione *Open* avrebbe agito come vera e propria «*articolazione di partito*» e che gli eventi della Leopolda non dimostrerebbero l'autonomia della Fondazione, ma piuttosto il suo asservimento alla politica di Matteo Renzi; l'intero impianto accusatorio, pertanto, ruoterebbe attorno al riconoscimento di un ruolo direttivo di Matteo Renzi della Fondazione *Open*.

Viene quindi rilevato che l'articolo 68 della Costituzione e la legge di attuazione n. 140 del 2003, nell'offrire una protezione costituzionale alle conversazioni ed alla corrispondenza tra e con Parlamentari, precluderebbero al magistrato inquirente in via preventiva la materiale apprensione, ed in via successiva, ovvero dopo un'acquisizione avvenuta in modo «casuale», l'utilizzazione processuale senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare coinvolto.

In data 2 novembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia dell'ordinanza n. 206/21 del Tribunale di Firenze, Sezione distrettuale del Riesame, fatta pervenire dal senatore Renzi e pronunciata nei confronti del signor Marco Carrai.

Il senatore ritiene che, a pagina 41 della stessa (dove, in particolare, si fa riferimento ad alcuni messaggi intercorsi sulla piattaforma *Whatsapp* con l'imprenditore Vincenzo Ugo Manes in occasione di un viaggio a Washington del senatore Renzi nella tarda primavera del 2018), emerga la «*palese violazione delle prerogative parlamentari*».

In data 4 novembre il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta ulteriore documentazione fatta pervenire dal senatore Renzi in data 2 novembre 2021. Il senatore Renzi allega in particolare: la corrispondenza intercorsa fra lui stesso ed il dottor Vincenzo Manes avvenuta in data 3-4 giugno 2018 e rilevabile al faldone n. 32 degli atti relativi alla chiusura dell'indagine *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale; un articolo tratto dal «Fatto Quotidiano» del 30 ottobre 2021 da cui emergerebbe che negli atti depositati con la chiusura delle indagini siano presenti ulteriori atti di corrispondenza fra lo stesso senatore e soggetti terzi, quali il dottor Marco Carrai; stralcio dell'annotazione di P.G. del 12 giugno 2020, redatta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Firenze, nella quale – rileva il senatore Renzi – risulta esposto per intero il suo estratto conto.

Infine, il 4 novembre 2021, il senatore Renzi ha inviato alla Presidenza del Senato copia della missiva a sua firma inviata in pari data al Direttore dell'Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e, per conoscenza, al Governatore, sempre in riferimento al procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R; tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta l'8 novembre 2021.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che sia le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni che il sequestro di corrispondenza nei confronti dei membri del Parlamento sono disciplinati dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, il quale sancisce la necessità dell'autorizzazione della Camera a cui il parlamentare appartiene.

Per ciò che concerne il sequestro di corrispondenza, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003 presuppone un potere autorizzatorio «preventivo» da parte della Camera competente, che dovrà essere attivato dall'autorità giudiziaria con una richiesta di autorizzazione all'effettuazione del sequestro. Tale modulo operativo presuppone pertanto un'autorizzazione da ottenere *ex ante* e quindi prima dell'effettuazione di un sequestro di corrispondenza.

L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 contempla invece, per i casi di intercettazioni su utenze telefoniche di terzi non parlamentari, il modulo dell'autorizzazione *ex post*, ossia successivamente al compimento della captazione. Tale modello procedurale, diversamente da quello previsto dal predetto articolo 4, presuppone infatti un'autorizzazione richiesta *ex post* (ossia dopo l'effettuazione della captazione su utenza di terzi non parlamentari) ogni qualvolta l'autorità giudiziaria voglia utilizzare tali elementi di prova nei confronti del parlamentare.

Lo schema operativo in questione non si applica quindi al sequestro di corrispondenza, citato infatti nell'articolo 4, ma non nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

In altri termini, l'inquadramento di una fattispecie concreta nell'ambito del sequestro di corrispondenza o viceversa nell'ambito delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, comporta l'applicabilità o meno del modulo procedurale previsto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Per le «intercettazioni» due sono le modalità operative (ossia autorizzazione *ex ante* per quelle c.d. dirette, e cioè effettuate su utenze del parlamentare e autorizzazione *ex post* per quelle c.d. indirette, ossia effettuate su utenze di terzi).

Per il «sequestro di corrispondenza», il modulo procedurale applicabile è solo quello dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, ossia quello dell'autorizzazione *ex ante*.

Appare utile rilevare che negli ultimi anni il concetto di «corrispondenza» ha subito un'evoluzione «tecnologica», atteso che a quella tradizionale in formato cartaceo si sono aggiunte forme di corrispondenza in formato elettronico, ad esempio *mail*, SMS, messaggi *whatsapp* eccetera.

La forma scritta od orale, in tale mutato contesto «tecnologico», appare il principale criterio idoneo a distinguere – nell'ambito del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione – le intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, intese come conversazioni orali, dal sequestro di corrispondenza, che in quanto tale presuppone un materiale scritto da sottoporre a sequestro, che può essere sia cartaceo che elettronico.

Un altro criterio distintivo della corrispondenza è la sua segretezza garantita, per quella cartacea, dalla chiusura in una busta del testo scritto e, per quella elettronica, dalla visibilità esclusiva della stessa da parte del destinatario (ad esempio attraverso l'utilizzo del cellulare). Nessuno può visionare messaggi *whatsapp* salvo il destinatario (a meno che un terzo non si appropri del suo cellulare) così come nessuno può visionare una corrispondenza cartacea destinata a terzi a meno che non apra la busta.

Si ricorda che per le intercettazioni c.d. indirette deve essere autorizzato solo l'utilizzo nei confronti del parlamentare, mentre l'utilizzo rispetto ai terzi è in ogni caso consentito. Diversamente, invece, per il sequestro di corrispondenza l'autorizzazione va richiesta in ogni caso e a prescindere dalla circostanza se l'utilizzo riguardi il parlamentare o terzi.

Ritenendo che il messaggio scritto su *whatsapp* rientri *pleno iure* nel concetto di «corrispondenza», appare illegittimo il sequestro dello stesso senza una preventiva autorizzazione del Senato, che viene pertanto leso nel caso di specie nelle proprie attribuzioni autorizzatorie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Tale lesione sussiste a prescindere dall'utilizzo o meno di tale mezzo di prova nei confronti del senatore Renzi, atteso che come fin qui evidenziato, il problema dell'utilizzo o meno nei confronti del parlamentare attiene alle intercettazioni indirette di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma non riguarda invece l'articolo 4 della stessa legge, nell'ambito del quale viene collocato il sequestro di corrispondenza.

Nell'ottica prospettica fin qui seguita la Giunta potrebbe, in via ipotetica, proporre all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, per le motivazioni fin qui evidenziate, atteso che il sequestro di messaggi *whatsapp* mandati dal senatore Renzi quando era in carica (e segnatamente quelli intercorsi con Vincenzo Manes il 3-4 giugno 2018, che emergono dalla documentazione fatta pervenire dallo stesso senatore) non è stato mai autorizzato dal Senato, al quale l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto rivolgere preventivamente una richiesta di autorizzazione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) esprime apprezzamento per la proposta formulata dalla senatrice Modena, sottolineando altresì l'opportunità che la Giunta proceda all'audizione del senatore Renzi e precisando che nel caso di specie c'è stato un indebito rifiuto da parte della Procura della Repubblica di chiedere al Senato l'autorizzazione a procedere in ordine ai messaggi *whatsapp* del giugno del 2018.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) evidenzia che la documentazione a disposizione della Giunta è incompleta, non essendo chiaro se i due messaggi *whatsapp* del giugno 2018 siano stati o meno utilizzati come mezzi di prova nel corso del procedimento penale.

Sottolinea inoltre che nel caso di specie è stato sequestrato il cellulare del signor Manes, che non rivestiva la carica di parlamentare, e che solo a seguito di tale sequestro sono stati acquisiti i due messaggi *whatsapp* sopracitati.

Rileva poi che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, il parlamentare può attivare il potere deliberativo della Camera di appartenenza autonomamente e prescindendo quindi da una richiesta dell'autorità giudiziaria solo rispetto alla prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Invece, rispetto alle prerogative di cui al secondo e terzo comma, dell'articolo 68 della Costituzione, l'attivazione del procedimento parlamentare spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, che ha l'onere di chiedere l'autorizzazione a procedere.

Alla luce di tali considerazioni propone che la Giunta deliberi la propria incompetenza rispetto ai profili in questione, mancando nel caso di specie la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) precisa brevemente che i messaggi *whatsapp* sono già stati utilizzati e in particolare sono stati richiamati nell'ambito del provvedimento di riesame del sequestro.

Dopo che la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ha sottolineato che vanno esclusi dall'esame della Giunta le *mail* del 2016, inviate quindi anteriormente alla proclamazione del senatore Renzi, avvenuta nel 2018, la relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), precisa che nel caso di specie la proposta di attivazione del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte

costituzionale riguarda due messaggi *whatsapp* inviati nel giugno del 2018.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) chiede un breve rinvio per valutare la proposta di declaratoria di incompetenza, formulata dal senatore Grasso.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di decidere tempestivamente sulla proposta del senatore Grasso.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno di procedere in via preliminare all'audizione del senatore Renzi.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta del senatore Grasso di dichiarare l'incompetenza del Senato rispetto alla questione sollevata dal senatore Renzi.

La Giunta respinge, a maggioranza, la proposta del senatore Grasso.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta del senatore Cucca di audire in Giunta il senatore Renzi.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta di audizione prospettata dal senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.